

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
IL RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDIAssemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it**INVIATO TRAMITE PEC**TIPO ANNO NUMERO
REG.
DEL

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa della seguente proposta:

Delibera di Giunta Regionale n. 891 del 14 giugno 2021

“DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE - DEFR 2022-2024”

e dei seguenti progetti di legge:

- **Delibera di Giunta Regionale n. 892 del 14 giugno 2021**

“DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023”.

- **Delibera di Giunta Regionale n. 893 del 14 giugno 2021**

“ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023”.

I testi dei Progetti di legge sono disponibili sul Supplemento del Bollettino Ufficiale Telematico numeri 48 e 49 del 17 giugno 2021.

Le succitate deliberazioni sono disponibili inoltre sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi.

Distinti saluti

Roberta Bianchedi
Firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 892 del 14/06/2021

Seduta Num. 28

Questo lunedì 14 **del mese di** giugno
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Felicori Mauro	Assessore
5) Lori Barbara	Assessore
6) Mammi Alessio	Assessore
7) Priolo Irene	Assessore
8) Salomoni Paola	Assessore

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2021/960 del 10/06/2021

Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, PERSONALE, PATRIMONIO, RIORDINO
ISTITUZIONALE

Oggetto: DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA
VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA 2021-2023

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Maurizio Ricciardelli

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE-EMILIA ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale ed in particolare gli articoli 49 e seguenti;
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna";

Visto, altresì, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, con cui il Governo ha attuato la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009;

Considerato che il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell'Allegato n. 4/1 avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", che *"le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Contestualmente, nel sopracitato Allegato 4/1 è confermata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre "modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR"*;

Rilevato che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve pertanto potersi ritenere la possibilità di prevedere progetti di legge ad esso collegati con cui disporre contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari, da approvare in un'unica sessione dell'Assemblea legislativa.

Ritenuta pertanto l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e

discussa insieme al progetto di legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario.

Dato atto del Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023", allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Viste altresì:

- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 (Legge di Stabilità regionale 2021)";
- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 13 "Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";
- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. anni 2021-2023", ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Richiamate altresì:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti

conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;

- n. 199 del 17 febbraio 2014 recante "Linee organizzative in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali e dei regolamenti proposti dalla Giunta regionale;
- n. 2013/2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";
- n. 2018/2020 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";
- n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Richiamate inoltre:

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023" (allegato 2), unitamente alla relativa relazione

illustrativa (allegato 1), alla scheda tecnico finanziaria (allegato 3), tutti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- a) di proporre all'Assemblea legislativa regionale il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione a norma di legge;
- b) di pubblicare la relazione illustrativa ed il progetto di legge allegati alla presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA al progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023"

Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati della riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma del c.d. "federalismo fiscale" prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell'allegato 4/1 avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", che *"le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata altresì la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre "modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR". Analogamente, considerato che tra gli strumenti della programmazione regionale è compreso anche il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve potersi ammettere la possibilità di prevedere progetti di legge ad esso collegati con cui disporre contestualmente modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi finanziari.*

Ciò posto, si è pertanto ravvisata l'opportunità di presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza con il citato provvedimento finanziario.

Il Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023" risulta

composto da alcuni articoli di contenuto eterogeneo che di seguito si illustrano.

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'articolo detta le finalità generali della presente legge. Essa si colloca nell'ambito del processo di attuazione del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci degli enti pubblici. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in linea con il Documento di programmazione economica finanziaria regionale (DEFER) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

CAPO I

Cura del Territorio e dell'Ambiente

Sezione I

Ambiente

Art. 2 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2013

L'articolo in esame interviene sulla legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche) limitatamente al comma 4 dell'articolo 9, per quanto riguarda la composizione della rappresentanza regionale nel Coordinamento tecnico centrale della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna.

La modifica è finalizzata a individuare i rappresentanti della Regione sulla base della competenza per materia e non della denominazione della struttura regionale a cui appartengono, in quanto questa può variare nel tempo a seguito di modifiche organizzative. La modifica, di tipo formale in quanto non altera la sostanza della norma, è opportuna dal punto di vista della tecnica legislativa in quanto garantisce l'attualità ed effettività della norma nel tempo.

Sezione II

Politiche di sviluppo per la montagna

Art. 3 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004

Nell'ambito delle azioni a favore dello sviluppo della Montagna, il quadro delle possibilità di intervento contenuto nelle azioni della legge regionale n. 2 del 2004, prevede la messa disposizione di risorse regionali di investimento, che confluiscono nel Fondo

regionale Montagna di cui all'articolo 8, da destinare ad azioni di sistema e sinergiche indirizzate ad enti locali e al sistema economico-produttivo.

Oltre alle risorse regionali di investimento, stabilite annualmente con la legge di bilancio, contribuiscono al finanziamento anche le risorse statali sempre di investimento, di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2004.

È stato rilevato che al verificarsi di situazioni climatiche eccezionali, quali nevicate straordinarie, gli strumenti di intervento per ripristinare la viabilità sulla rete viaria di competenza comunale sono le azioni condotte dai comuni. Gli oneri di ripristino della viabilità ordinaria comunale, in territori caratterizzati da zone abitate dislocate in maniera decentrata rispetto ai centri, richiedono, in determinate condizioni climatiche straordinarie, una disponibilità di risorse difficilmente reperibili nei bilanci comunali.

La motivazione della modifica ed integrazione all'articolato della legge regionale n. 2 del 2004 risiede nella volontà della Regione di riuscire a mettere a disposizione dei comuni montani risorse finanziarie di parte corrente adeguate a sostenere i rilevanti oneri che scaturiscono dall'effettuazione di servizi di ripristino della viabilità comunale a seguito di circostanze climatiche eccezionali.

CAPO II

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Sezione I

Istruzione e formazione professionale

Art. 4 - *Modifica all'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003*

Si ritiene opportuna la modifica della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", di cui occorre integrare l'art. 33, comma 1, prevedendo l'accreditamento per i centri per l'innovazione di cui all' art.2 comma 1 lett. g) della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7. Tale modifica è finalizzata ad una integrazione, ad oggi necessaria, tra centri di formazione professionale ed il sistema regionale della ricerca; la formazione, infatti, riveste un ruolo importante a monte del processo di mutazione richiesto anche dalle sfide che

caratterizzano gli impegni dell'Agenda 2030 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sottoscritta anche dall'Unione Europea e i suoi stati membri, con i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals o SDGs o OSS); il sistema della formazione, attraverso nuovi organismi accreditati, deve adeguarsi alle nuove esigenze e deve essere in grado di anticipare quanto è richiesto dal mercato del lavoro, accelerando il passo su innovazione e digitalizzazione come elementi fondamentali di un cambiamento all'interno del territorio regionale; il sistema della formazione, inoltre, deve prefiggersi il fine ultimo di coniugare crescita economica, inclusione sociale e tutela dell'ambiente valorizzando, tra gli altri aspetti, i modelli sostenibili di produzione e di consumo, una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, così come evidenziato anche nella nuova STRATEGIA DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE (S3) per il periodo di programmazione 2021/2027.

Art.5 - *Proroga del Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli Anni Scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.*

Si ravvisa l'opportunità di prevedere la proroga del Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale AA.SS. 2019/20 2020/21 e 2021/22, approvati con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 190 del 20/12/2018 tenuto conto che il suddetto programma trova la cornice più ampia di riferimento anche in termini di risorse finanziarie nella programmazione comunitaria Fondo Sociale.

In particolare, si rende opportuno concludere la programmazione comunitaria nel quadro di vigenza del citato programma. Il Programma triennale è quindi prorogato fino al 30 giugno 2023, data prevista per l'approvazione del Programma Operativo relativo alla nuova programmazione comunitaria 2021/2027.

Sezione II

Commercio e Turismo

Art. 6 - *Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016*

Art. 7 - *Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2016*

Art. 8 - *Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016*

Art. 9 - *Inserimento dell'articolo 12-bis nella legge regionale n. 4 del 2016*

Al fine di rafforzare ulteriormente e dare più compiuta attuazione all'obiettivo di integrazione delle istituzioni che operano nel sistema turistico regionale, con conseguente maggiore competitività delle azioni di promozione turistica che ha animato la riforma del sistema di cui alla legge regionale n. 4 del 2016 si unificano, nell'ottica di una unica destinazione, le attività di promozione della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena con l'introduzione dell'articolo 12 -bis nella legge regionale n. 4 del 2016 che prevede l'istituzione del territorio turistico Bologna-Modena, in relazione al quale si prevedono un Programma coordinato di promo-commercializzazione e un Programma turistico di promozione locale, contraddistinti da una unitaria immagine coordinata che faccia riferimento al complessivo territorio di riferimento.

La modifica all' articolo 3 della citata legge regionale n. 4 è volta a specificare le funzioni della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena in coerenza con quanto disposto all'articolo 12-bis.

Le modifiche all'articolo 5 comma 3 e all' articolo 7 comma 3 della legge regionale n. 4 sono finalizzate ad introdurre la possibilità di prevedere nei criteri una programmazione triennale delle attività di promozione turistica nell'ambito dei limiti di spesa autorizzati per i singoli esercizi finanziari dal bilancio triennale.

Art. 10 - *Incremento per l'anno 2021 della percentuale massima di contributo concedibile sulla linea di finanziamento di cui alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002.*

La crisi del covid -19 ha determinato il blocco dell'attività delle stazioni invernali nel periodo critico di diffusione della pandemia. La crisi del settore è stata oggetto di agevolazioni gestite a livello statale collegate ai mancati introiti nei periodi di chiusura delle stazioni (cd decreto "RISTORI") tuttavia è necessario prevedere anche un aiuto che abbia come obiettivo le ripartenze delle stazioni, in particolare nella seconda parte dell'anno 2021. Con questa finalità si propone di incrementare, per la sola annualità 2021, la percentuale massima di contributo prevista per la linea di finanziamento riguardante le spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti di cui alla lettera i- bis) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002 portando la percentuale massima di contributo dal 60% fino all'85%, per il solo anno 2021.

CAPO III

Cura della Persona, Salute e Welfare

Art. 11 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017

Con il "Percorso Epilessia" (di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. n. 2073 del 2010), la Regione è impegnata già da anni nell'organizzazione della rete dedicata alle persone affette da tale patologia.

Con la determinazione n. 3773 del 14/03/2017 del dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera è stato costituito il Gruppo di Lavoro regionale di coordinamento monitoraggio e consulenza scientifica sul percorso epilessia (Gruppo di Lavoro Epilessia).

Con successiva determinazione n. 19798 del 27/11/2018 si è proceduto alla costituzione di sottogruppi del Gruppo di lavoro Epilessia.

Tra tali sottogruppi di lavoro è stato istituito il Sottogruppo Osservatorio Epilessia, incaricato di addivenire alla Progettazione di un Osservatorio regionale per la presa in cura sociale e sanitaria della persona con Epilessia.

Con determinazione n. 495 del 15/01/2020 è stato approvato il progetto di costituzione dell'Osservatorio Regionale Percorso Epilessia (ORPE) presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con il coinvolgimento dei Servizi: Assistenza Ospedaliera, Assistenza Territoriale, ICT Tecnologie e Strutture Sanitarie.

Nel solco di tale attività, la regione intende migliorare la qualità della assistenza alle persone con epilessia, prevedendo il completamento della rete integrata dei servizi con azioni di valutazione e monitoraggio.

Lo strumento per raggiungere tali obiettivi è un apposito Registro regionale di patologia.

Pertanto, con la presente disposizione si prevede una integrazione alla legge Regionale 01 giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria).

La norma all'articolo 6 della legge regionale n. 9 disciplina i "Registri di rilevante interesse regionale".

Con la disposizione in esame si prevede pertanto l'inserimento, dopo la lettera q bis) del comma 1 del richiamato articolo 6 della nuova lettera q ter), recante l'istituzione del Registro Regionale Epilessia (RREP).

Il Registro, prevede anche, attraverso la predisposizione di apposita scheda raccolta dati, l'acquisizione di ulteriori dati sulla qualità della vita delle persone con epilessia, in collaborazione con l'Associazione AICE (Associazione Italiana Contro l'Epilessia).

Capo IV

Disposizioni ulteriori e finali

Art. 12 - *Entrata in vigore*

L'articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.

Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023"

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in linea con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

CAPO I

Cura del Territorio e dell'Ambiente

Sezione I

Ambiente

Art. 2

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2013

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche) le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono sostituite come segue:

"4. Il coordinamento è composto da:

a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di aree protette e sviluppo della montagna con funzione di presidente;

b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi geografici;

c) un rappresentante della struttura regionale competente in

materia di geologia e valorizzazione del patrimonio geologico regionale;

d) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di promozione turistica;"

Sezione II

Politiche di sviluppo per la montagna

Art. 3

Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) le parole "di investimento" sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera b) tra le parole "interventi" e "volti" sono inserite le parole "*di investimento*";

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

"b-bis) al finanziamento di interventi a favore dei Comuni montani, tesi a ripristinare condizioni di efficienza infrastrutturale con particolare riferimento alla rete stradale d'interesse comunale, a fronte del verificarsi di eventi climatici straordinari. La Giunta regionale, a fronte del verificarsi di tali eventi climatici straordinari, definisce condizioni e modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi ai Comuni montani".

CAPO II

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Sezione I

Istruzione e formazione professionale

Art. 4

Modifica all'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003

1. Nell'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

"Al pari, al fine di beneficiare dei suddetti finanziamenti, devono essere accreditati i centri per l'innovazione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002".

Art. 5

Proroga del Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli Anni Scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

1. Il Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, in attuazione del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n.12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2011, n.5 (Disciplina regionale dell'istruzione e formazione professionale), è prorogato fino al 30 giugno 2023.■

2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel programma stesso.

Sezione II

Commercio e Turismo

Art. 6

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

1. All'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e commercializzazione turistica. abrogazione della [legge regionale 4 marzo 1998, n. 7](#)), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica e la Provincia di Modena possono attuare congiuntamente le attività di cui all'articolo 12-bis".

Art. 7

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2016, la parola "annualmente" è soppressa.

Art. 8

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016, nella lett. a) la parola "annualmente" è soppressa.

Art. 9

*Inserimento dell'articolo 12-bis nella legge regionale n. 4 del
2016*

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 12-bis

Territorio turistico Bologna-Modena

1. Qualora la Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica e la Provincia di Modena ritengano strategico attuare congiuntamente i progetti di marketing e promozione turistica di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 e il Programma turistico di promozione locale di cui all'articolo 6 per la valorizzazione del Territorio Turistico coincidente con il perimetro del territorio metropolitano sommato al territorio della Provincia di Modena, si dispone quanto segue:

- a) I progetti di marketing e promozione turistica e il Programma turistico di promozione locale della Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica ricomprendono le azioni di promo-commercializzazione turistica del Territorio Turistico Bologna-Modena, contraddistinte da una unitaria immagine coordinata che faccia riferimento al complessivo territorio di riferimento;
- b) I progetti di marketing e promozione turistica e il Programma turistico di promozione locale di cui alla lettera a) sono proposti dal Tavolo di Concertazione del Territorio Turistico Bologna-Modena, condivisi con la Cabina di Regia del Territorio Turistico Bologna-Modena e approvati dagli organi

competenti della Città metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena, e vengono trasmessi alla Regione con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

2. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, previo parere della Giunta metropolitana di Bologna e della provincia di Modena, i criteri per:

- a) La composizione del Tavolo di Concertazione del Territorio Turistico Bologna-Modena, anche in considerazione della consistenza e rappresentatività turistica dei due territori;
- b) La composizione della Cabina di Regia del Territorio Turistico Bologna-Modena, anche in considerazione della consistenza e rappresentatività turistica dei due territori;
- c) Le modalità di elaborazione, presentazione alla Regione e finanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica e del Programma turistico di promozione locale, di cui al comma 1, anche al fine del conseguimento dei finanziamenti di cui all'articolo 7 della presente legge;
- d) Le tempistiche per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, anche con riferimento ad una eventuale fase transitoria".

Art. 10

Incremento per l'anno 2021 della percentuale massima di contributo concedibile sulla linea di finanziamento di cui alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002.

1. Per l'anno 2021 la percentuale di contributo stabilita alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) per il finanziamento degli interventi previsti alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 8 della medesima legge regionale, fissata fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ammissibile è incrementata fino ad un massimo dell'85% della spesa ammissibile.

CAPO III

Cura della Persona, Salute e Welfare

Art. 11

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017

1. Dopo la lettera q-bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è aggiunta la seguente lettera:

"q-ter) Registro Regionale Epilessia (RREP)."

Capo IV

Disposizioni ulteriori e finali

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

SCHEMA TECNICO-FINANZIARIA al progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023"

Il Progetto di legge regionale recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023", in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, contiene prevalentemente disposizioni volte a modificare ed integrare disposizioni legislative regionali vigenti, aventi riflessi finanziari, per attuare il DEFR e senza comportare nuovi ed ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 1 - Oggetto e finalità

L'articolo detta le finalità generali delle disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.

CAPO I

Cura del Territorio e dell'Ambiente

Sezione I

Ambiente

Art. 2 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2013

L'articolo in esame interviene sulla legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche) limitatamente al comma 4 dell'articolo 9, per quanto riguarda la composizione della rappresentanza regionale nel Coordinamento tecnico centrale della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna.

La modifica è finalizzata a individuare i rappresentanti della Regione sulla base della competenza per materia e non della denominazione della struttura regionale a cui appartengono, e in quanto tale non comporta effetti di natura finanziaria.

Sezione II

Politiche di sviluppo per la montagna

Art. 3 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004

La disposizione in esame interviene con una modifica nel comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 (Legge per la

montagna) introducendo la possibilità di una diversa e più ampia finalizzazione delle risorse afferenti al fondo regionale per la montagna, le cui disponibilità rientrano nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 7 "Sviluppo sostenibile territorio montano e piccoli comuni". In particolare, si introduce la possibilità di destinare risorse afferenti al Fondo regionale per la montagna per finanziare interventi a favore dei Comuni montani, tesi a ripristinare condizioni di efficienza infrastrutturale con particolare riferimento alla rete stradale d'interesse comunale, a fronte del verificarsi di eventi climatici straordinari.

CAPO II

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa

Sezione I

Istruzione e formazione professionale

Art. 4 - *Modifica all'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003*

La disposizione in esame, che modifica l'articolo 33 della legge regionale n. 12 del 2003, prevede l'accreditamento per i centri per l'innovazione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g) della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7, quale condizione di accesso ai finanziamenti. Tale modifica ha lo scopo di consentire una integrazione, ad oggi necessaria, tra centri di formazione professionale ed il sistema regionale della ricerca.

La modifica introdotta non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la norma ha carattere meramente di regolazione, introducendo la possibilità di accreditamento per organismi di rilievo nel sistema della ricerca del territorio.

Art. 5 - *Proroga del Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli Anni Scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.*

La disposizione ha lo scopo di far coincidere la conclusione della programmazione comunitaria nel quadro di vigenza del Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale AA.SS. 2019/20 2020/21 e 2021/22, approvati con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 190 del 20/12/2018, al fine di garantire continuità alle azioni previste nel medesimo Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020, fino alla approvazione del Programma Operativo relativo alla nuova programmazione comunitaria 2021/2027 prevista al 30 giugno 2023.

La presente norma non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Sezione II

Commercio e Turismo

Art. 6 - *Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016*

Art. 7 - *Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2016*

Art. 8 - *Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016*

Art. 9 - *Inserimento dell'articolo 12-bis nella legge regionale n. 4 del 2016*

Al fine di rafforzare ulteriormente e dare più compiuta attuazione all'obiettivo di integrazione delle istituzioni che operano nel sistema turistico regionale, con conseguente maggiore competitività delle azioni di promozione turistica che ha animato la riforma del sistema di cui alla legge regionale n. 4 del 2016 si unificano, nell'ottica di una unica destinazione, le attività di promozione della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena con l'introduzione dell'articolo 12 -bis della legge regionale n. 4 che prevede l'istituzione del territorio turistico Bologna-Modena, in relazione al quale si prevedono un Programma coordinato di promo-commercializzazione e un Programma turistico di promozione locale, contraddistinti da una unitaria immagine coordinata che faccia riferimento al complessivo territorio di riferimento.

La modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 4 è volta a specificare le funzioni della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena in coerenza con quanto disposto all'articolo 12-bis.

Le modifiche all'articolo 5 comma 3 ed all'articolo 7 comma 3 della legge regionale n. 4 sono finalizzate ad introdurre la possibilità di prevedere nei criteri una programmazione triennale delle attività di promozione turistica nell'ambito dei limiti di spesa autorizzati per i singoli esercizi finanziari dal bilancio triennale

Le modifiche normative proposte non comportano impatti finanziari sul bilancio regionale.

Art. 10 - *Incremento per l'anno 2021 della percentuale massima di contributo concedibile sulla linea di finanziamento di cui alla lettera i-bis) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale*

n. 17 del 2002.

La crisi del covid -19 ha determinato il blocco dell'attività delle stazioni invernali nel periodo critico di diffusione della pandemia. La crisi del settore è stata oggetto di agevolazioni gestite a livello statale collegate ai mancati introiti nei periodi di chiusura delle stazioni (cd decreto "RISTORI"), tuttavia è necessario prevedere anche un aiuto che abbia come obiettivo le ripartenze delle stazioni, in particolare nella seconda parte dell'anno 2021. Con questa finalità si propone di incrementare, per la sola annualità 2021, la percentuale massima di contributo prevista per la linea di finanziamento riguardante le spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti di cui alla lettera i- bis) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002 portando la percentuale massima di contributo dal 60% fino all'85%, per il solo anno 2021.

La modifica normativa proposta non determina oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione Emilia-Romagna.

All'attuazione della presente disposizione si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2021, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con riferimento alla legge regionale n. 17 del 2002, nell'ambito della Missione 7 'Turismo', Programma 1 'Sviluppo e la valorizzazione del turismo' che presenta la necessaria disponibilità.

CAPO III

Cura della Persona, Salute e Welfare

Art. 11 - *Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017*

La norma interviene sull'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2017 che disciplina i "Registri di rilevante interesse regionale", prevedendo l'inserimento, dopo la lettera q bis) del comma 1 del richiamato articolo 6, della nuova lettera q ter), recante l'istituzione del Registro Regionale Epilessia (RREP).

All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Capo IV

Disposizioni ulteriori e finali

Art. 12 - *Entrata in vigore*

L'articolo dispone che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/960

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/960

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/960

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 892 del 14/06/2021

Seduta Num. 28

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi